



COMUNE DI PELLEZZANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO TARI 2022

(Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25/05/2022)

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO E APPLICAZIONI	3
Art. 3 - DEFINIZIONI.....	4
Art. 4 - ESENZIONI E RIDUZIONI	7
Art. 5 - SUPERFICI ESCLUSE DAL TRIBUTO.....	10
Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI.....	12
Art. 7 - FORMALITA' DICHIARATIVE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 8 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
Art. 9 - MODALITA' PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	14
Art. 10 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	15
Art. 11 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	16
Art. 12 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	16
Art. 13 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	18
Art. 14 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	18
Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	18
Art. 16 - VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO	19
ART. 17 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	19
Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	20
Art. 19 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	21
Art. 20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	22
Art. 21 - ZONE NON SERVITE.....	22
Art. 22 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	23
Art. 23 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	23
Art. 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE	24
Art. 25 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI	24
Art. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	26
Art. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE	26
Art. 28 - TERMINE PER IL PAGAMENTO	27
Art. 29 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI	27
Art. 30 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva.....	27
Articolo 31 - Periodicità di riscossione	28
Articolo 32 - Modalità per ULTERIORE rateizzazione dei pagamenti.....	28
Art. 33 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti.....	29
Art. 34 - RISCOSSIONE	29
Art. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	30
Art. 36 - IMPORTI MINIMI	31
Art. 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	31
Art. 38 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	31
Art. 39 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	33
Art. 40 - SANZIONI ED INTERESSI	33
ART. 41 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	34
Art. 42 - RISCOSSIONE COATTIVA	34
Art. 43 - Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	34
Art. 44 - Richieste scritte dell'utente.....	35
Art. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
Art. 46 - NORMA DI RINVIO	36
Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI	36
ALLEGATO 1 (A)	37
Allegato 1 (B).....	38

REGOLAMENTO TARI 2022 Pellezzano

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Pellezzano, in attuazione delle modifiche introdotte dalla Legge 160/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni di cui alla D.Lgs 116/2020, quali normative abrogative della I.U.C., così come introdotta con l'art. 1, co. 639 della L. 147/13 e sue successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle disposizioni di delega normativa a favore dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – A.RE.RA, di cui alla legge 205 del 2017, con espresso riferimento alle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti di cui all'ultima delibera n. 15/2022, ad integrazione della riforma del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), conferendo piena attuazione ai principi della potestà tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sue ii e mm..

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO E APPLICAZIONI

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

4. **La superficie tassabile è quella calpestabile.** La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui alle disposizioni del presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In assenza, si considera presuntivamente l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (quale *Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe*

d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

ART 3. DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*);

c) **«detentore»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) **«prevenzione»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) **«gestione dei rifiuti»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove

frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «**riciclaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «**autocompostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «**compostaggio di comunità**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

- q) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «**riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «**recupero**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 4 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ed al citato regolamento comunale atto C.C. n. 21 del 14/04/2016.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del

formulario di identificazione dei rifiuti **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, **la superficie rilevante**, sempre previa presentazione del formulario di cui al comma precedente, è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le **percentuali di abbattimento** di seguito indicate:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali	10
Studi medici specialistici e dentistici	15
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
Attività industriali con capannoni di produzione	25
Attività artigianali di produzione beni specifici	20
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche	20
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10
Lavanderie	15
Tipografie	20
Case di Cure ed affini	15
Falegnamerie	20
Carrozzerie e Verniciatura	20
Lavorazione Marmi	20

- b) le superfici adibite all'**allevamento di animali**;
- c) le superfici **agricole** produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- d) le superfici delle **strutture sanitarie e anche veterinarie** pubbliche e private, su certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- e) le superfici esclusivamente adibite alla **lavorazione industriale di rifiuti speciali** ed appositamente individuate all'interno dei locali destinati alla predetta attività industriale, come da regolamento comunale atto C.C. n. 21 del 14/04/2016.;
- f) la porzione di superficie dei **magazzini** funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano, ad eccezione dei locali e delle aree esterne di deposito di prodotti finiti, come da regolamento comunale atto C.C. n. 21 del 14/04/2016.
- g) aree interne ed esterne ove si producono esclusivamente **rifiuti da imballaggi terziari**, fermo restando le condizioni stabilite dal regolamento comunale atto C.C. n. 21 del 14/04/2016;
- h) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- i) aree destinate al carico ed allo scarico di merci e le aree adibite a parcheggio privato, per superficie inferiore a mq 300, per la parte eccedente la tariffa é ridotta al 50%;
- j) aree verdi, per la superficie inferiore a mq 150, per la parte eccedente la tariffa é ridotta a 70%.

Per fruire dell'esenzione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- 1) **indicare nella denuncia originaria o di variazione** il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani e di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs 152/2006, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- 2) **comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate (tra cui, quarta copia formulario rifiuti, contratto di smaltimento/recupero, modello unico di dichiarazione ambientale).

La mancata produzione della documentazione comprovante lo smaltimento presso imprese autorizzate comporta l'applicazione del tributo sull'intera superficie occupata.

ART. 5 - SUPERFICI ESCLUSE DAL TRIBUTO

Le superfici escluse dal tributo presentano le seguenti fattispecie:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- c) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- d) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- f) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- g) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese, per superficie inferiore a mq 300, per la parte eccedente la tariffa é ridotta al 50% e le aree verdi destinate ad ornamentoper la superficie inferiore a mq 150, per la parte eccedente la tariffa é ridotta a 70%;
- h) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'**altezza massima di mt. 1,60 e senza pavimentazione in caso di cantine e ripostigli anche con di maggiore altezza massima;**

i) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

In ogni caso la tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento alle utenze di pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione dell'UTC (ufficio tecnico comunale);

c) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso, certificate da documentazione dell'UTC (ufficio tecnico comunale);

d) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) locali oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo o simili interventi straordinari in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori ed, in ogni caso, fino alla data di inizio dell'occupazione, se precedente la fine dei lavori; per le sole utenze domestiche, nel caso in cui il nucleo familiare conservi la residenza nell'immobile oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, la tassa è dovuta solo per la quota variabile;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito;

g) Sono, altresì, escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, posti auto scoperti, i cortili, per superficie fino a 50mq, i giardini e i parchi fino a 150mq, nonché i giardini e parchi ed aree scoperte in cui risultano stagionalmente strutturate ad aree attrezzate ad attività hobbistica, sportiva e ricreativa o di relax, anche con strutture acquatiche stagionali e senza alcuna copertura, con esclusione delle aree occupate da gazebo o strutture esterne arredate, bullonate e chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi con altezza massima di 1,60m o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dall'avente diritto al possesso in base a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Si considera utilizzo temporaneo anche il caso della mera domiciliazione della sede legale presso locali posseduti da altro soggetto. In tal caso il tributo è dovuto dall'avente diritto al possesso in base al titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
8. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 7 - FORMALITA' DICHIARATIVE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFUITI URBANI

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro trenta (30) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici;

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, e l'indirizzo di posta elettronica certificata, salvo disponibilità di recapito elettronico messo a disposizione dal comune;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

4. Le informazioni di cui al precedente comma 4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

5. Le circostanze previste dagli articoli 4 e 5 devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui

sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini del primo del presente articolo del presente regolamento.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. I contribuenti interessati a ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico (in sostituzione dell'avviso cartaceo) possono fare richiesta - esclusivamente tramite posta elettronica o PEC - ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it e ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa.it, con riscontro di avvenuta protocollazione; alla mail andrà necessariamente allegato il documento di riconoscimento, riportando nel corpo del testo il recapito elettronico da utilizzare e il codice fiscale dell'intestatario del tributo.

ART. 8 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Entro il termine massimo di trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

ART. 9 - MODALITA' PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro trenta (30) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, e l'indirizzo di posta elettronica certificata, salvo disponibilità di recapito elettronico messo a disposizione dal comune;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

ART. 10 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dell'art. 9 sopra indicato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 9, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

ART. 11 - AGEVOLZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 12 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo..

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ente (richiedibile all'Ufficio Tributi e/o scaricabile dal sito dall'Ente), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i

soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti

prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 13 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 14 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, ferme restando le previsioni dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al

servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

7.La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati al DPR 158/1999.

ART. 16 - VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

1.La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto delle disposizioni stabilite dall'Autorità, ai fini della necessaria procedura di validazione. La relazione sui costi sostenuti è redatta dal Settore Ambiente del Comune, sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio e dagli altri uffici interessati, che verrà trasmessa al Settore Finanziario del Comune per la sua approvazione entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe.

2.La valutazione economica del servizio comprende:

- il programma degli eventuali investimenti necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per le esigenze del servizio, nonché i costi sostenuti nell'anno di riferimento.

2.Alla valutazione economica del servizio deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- indicazione degli scostamenti relativi ad indicatori significativi dello svolgimento del servizio, che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

ART. 17 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura finanziaria integrale di cassa dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

2.In particolare il tributo deve garantire la copertura finanziaria di cassa di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3.Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 prendendo in considerazione tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4.Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e del regolamento comunale atto C.C. n. 21 del 14/04/2016.

5.Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6.A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7.I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8.L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito di cassa consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli urbani avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati, di norma, in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2.Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata

dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3.La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

4.Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività di natura economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2.Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art 9 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3.I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a.anziano collocato in casa di riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari.

b.soggetto che svolge attività di studio all'estero o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

La presente esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art 9.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene presuntivamente stabilito in base ai seguenti criteri:

- da 0 a 40 mq – 1 componente
- da 41 a 70 mq – 2 componenti
- da 71 a 90 mq – 3 componenti
- da 91 a 110 mq – 4 componenti
- oltre 110 mq - 5 componenti

4. Le abitazioni adibite ad attività di bed & breakfast e affittacamere, trattandosi di attività non svolta in via professionale, sono iscritte nelle utenze domestiche ed il numero degli occupanti, utilizzato per il calcolo della quota fissa o della quota variabile, è determinato sommando il numero dei componenti il nucleo familiare ed il numero dei posti letto adibiti a bed & breakfast e affittacamere, così come dichiarati dal contribuente con la denuncia.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1, art. 4, Decreto Legge n. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di cinque componenti ad uso continuativo.

ART. 20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno del possesso o della detenzione.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'art 9 del presente regolamento

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art 9 del presente regolamento

ART. 21 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani . Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani , di cui al citato regolamento del C.C. n. 21 del 14/04/2016 e sue successive integrazioni e modifiche. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli

insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari (distanza tra punto di raccolta su strada pubblica ed inizio proprietà privata – abitazione).

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada pubblica

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art 9 del presente regolamento e viene meno a decorrere dal bimestre successivo dell'anno di attivazione del servizio di raccolta.

4. La certificazione sulla distanza dovrà essere rilasciata dagli uffici preposti del settore ambiente.

ART. 22 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 23 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche ubicate nelle zone periferiche della città o in case sparse, che riescono a dimostrare di provvedere in modo continuativo allo smaltimento in proprio degli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, possono richiedere con apposita istanza una riduzione non superiore al 30 % della quota variabile della tariffa.

2. L'istanza dovrà essere presentata al Settore Ambiente entro il 30 settembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il Settore Ambiente rilascerà, entro il 31 dicembre, apposita autorizzazione contenente condizioni e/o prescrizioni.

3. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 24 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (stagionalità desumibile da provvedimento dell'autorità competente): riduzione del 30%;

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;

c. fabbricati rurali ad uso abitativo, se utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 30%.

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono - previa presentazione di idonea documentazione - a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 25 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1.I contribuenti possono richiedere una riduzione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione, con esclusione delle pertinenze, qualora siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (Cat. di lusso A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Pellezzano nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 8.265,50 (ottomiladuecentossessantacinque/50);
- i limiti di cui sopra sono elevati rispettivamente ad € 12.000,00 (dodicimila/00) nei seguenti casi:
 - a) qualora nel nucleo familiare sia presente uno o più portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992;
 - b) qualora nel nucleo familiare il/i percettore/i di reddito sia/no stato/i licenziato/i o collocato/i in mobilità o Cassa integrazione guadagni per un periodo consecutivo non inferiore a 12 settimane nel corso dell'anno relativo al periodo di imposta;
 - c) qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona con età superiore o uguale ai 75 anni di età alla data del 1 gennaio dell'anno di imposta.

2.Sono esentati dal pagamento della tassa i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (Cat. di lusso A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Pellezzano per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, inclusa unità immobiliare adibita ad abitazione "salvo il possesso di una quota inferiore al 50% di immobile di modico valore" (abitazioni con rendita catastale fino ad € 750,00 (settecentocinquanta,00) e/o terreni con rendita dominicale fino ad € 150,00 (centocinquanta,00));
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa.

3.Al fine di ottenere le predette agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

4.Le stesse non sono cumulabili con altre agevolazioni a qualsiasi titolo richieste.

5. Le esenzioni e le riduzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ivi comprese le manifestazioni itineranti, circhi, sagre e spettacoli di piazze, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico e secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Per le occupazioni urgenti, la tassa giornaliera deve essere versata al momento della comunicazione al Comune. La comunicazione (denuncia) deve avvenire entro il primo giorno feriale successivo all'occupazione.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del Canone Unico.

10. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, dispongono la riscossione della tassa sui rifiuti giornaliera in uno al versamento del Canone Unico previo calcolo dell'imposta da parte del competente ufficio del settore tributi.

ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE

1.E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

2.Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, e trova propria autonoma riscossione e destinazione, con separato codice tributo.

ART. 28 - TERMINE PER IL PAGAMENTO

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno trenta (30) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

ART. 29 - MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO IN REGIME DI TARI

1. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

3. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

ART. 30 - MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO IN REGIME DI TARIFFA CORRISPETTIVA

1. L'ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

2. Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:

- a) versamento presso gli sportelli postali;
- b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
- c) domiciliazione bancaria o postale;
- d) carte di credito;
- e) assegni circolari o bancari;
- d) mediante sistemi informatici di incassi evolutivi.

3. É fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.

4 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

ARTICOLO 31 - PERIODICITÀ DI RISCOSSIONE

1. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, e in non più di quattro rate a scadenza trimestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 , l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

ARTICOLO 32 - MODALITÀ PER ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1 L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 24, qualora ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, con certificazione dei servizi sociali;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima stabilita dal Regolamento delle Entrate dell'Ente, e comunque di 16 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso legale;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

ART. 33 - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centottanta (180) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 25 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

ART. 34 - RISCOSSIONE

1. Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale in un'unica soluzione, massimo entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe di legge.. In alternativa, ha facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate di pari importo, al massimo entro le seguenti prevedibili e modificabili scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; altre e diverse scadenze potranno essere stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. A tal fine il contribuente determina l'importo dovuto applicando le tariffe pubblicate sul sito istituzione del Comune di Pellezzano.

2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti - entro le scadenze di cui al comma 1 - apposito prospetto riassuntivo di quanto risulta dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e delle tariffe applicate, allegando su modulo di versamento pre-compilato, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Tale documentazione potrà essere disponibile anche sull'area riservata dell'utente accreditato con l'Ente.

3. Il versamento della TARI è effettuato sia secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), e sia secondo le possibilità previste dall'Amministrazione comunale, facendo ricorso alle modalità evolute di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, su piattaforma elettronica PagoPa, una volta strutturata sul nodo informatico delle riscossioni e dei pagamenti.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 1 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del modulo di versamento pre-compilato per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

5. Per le nuove iscrizioni il contribuente dovrà provvedere:

a) al pagamento del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 D. lgs. n. 241/1997 secondo i termini di cui al comma 1, o con altra forma attivata;

b) alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, dell'apposita dichiarazione di inizio dell'occupazione dell'immobile.

6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero rimborsate, previa apposita istanza, ove non vi siano tributi da compensare.

6. Le variazioni in corso d'anno del tributo, derivanti da modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, potranno essere conteggiate in riferimento al tributo relativo all'anno successivo realizzando un conguaglio compensativo ovvero un rimborso, previa apposita istanza, quest'ultimo solo se non vi siano tributi da compensare per anni precedenti.

ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 23, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento con le modalità previste nel regolamento generale sulle entrate.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al Rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 16,00

ART. 36 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 23 è inferiore ad € 16,00 .
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma

ART. 37 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 38 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

d. per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e di altri soggetti.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodica copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità elettroniche.

4. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, anche separatamente, in virtù delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento di cui all'art. 1, comma 647 della L. n. 147/2013, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Le notifiche degli atti di accertamento TARI sono effettuate, ogni volta che sia possibile, tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 39 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle Entrate Comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

ART. 40 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente - ogni volta che sia possibile tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento - un avviso di accertamento per omesso, insufficiente versamento del tributo, con applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre interessi e spese di notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune - a prescindere dal tributo dovuto - applica la sanzione del 150% del tributo non versato, con un minimo di € 51,65, salvo per mancato rispetto degli atti di accordo di adesione la cui sanzione è del 200% del tributo nei confronti del contribuente inadempiente.

3. In caso di infedele dichiarazione, il Comune - a prescindere dal tributo dovuto - applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,65, lvo per mancato rispetto degli atti di accordo di adesione la cui sanzione è del 200% del tributo nei confronti del contribuente inadempiente.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, il Comune - a prescindere dal tributo dovuto - applica la sanzione di € 51,65.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nei limiti di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, come previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 41 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Alla TARI si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs.n. 472/1997 e successivo evoluzione di cui al d.Lgs n. 158/2015 succ. mod. ed integr.
2. In tal caso le somme, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
3. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 o altra modalità finanziaria informatica indicata dall'Ente su proprio sito istituzionale

ART. 42 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Sono fatte salve tutte le integrazioni e modifiche stabilite dalle leggi speciali, per i periodi particolari di pandemia.

ART. 43 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

ART. 44 - RICHIESTE SCRITTE DELL'UTENTE

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 46 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, al regolamento delle entrate di questo Ente ed alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dallo **01/01/2022**.

ALLEGATO 1 (A)

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

DESCRIZIONE UTENZE DOMESTICHE	
Residenti	
	Famiglie di 1 componente
	Famiglie di 2 componenti
	Famiglie di 3 componenti
	Famiglie di 4 componenti
	Famiglie di 5 componenti
	Famiglie di 6 o più componenti
Pertinenze dell'abitazione	

Non residenti o locali tenuti a disposizione		
	Famiglie di 1 componente	da 0 a 40 mq.
	Famiglie di 2 componenti	da 41 a 70 mq.
	Famiglie di 3 componenti	da 71 a 90 mq.
	Famiglie di 4 componenti	da 91 a 110 mq.
	Famiglie di 5 o più componenti	oltre 110 mq.

ALLEGATO 1 (B)

UTENZE NON DOMESTICHE – Categorie e Sottocategorie

(art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e s.m.i)

Sottocategoria 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 – Cinematografi e teatri

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Sottocategoria 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)

Agriturismo con ristorante e pernottamento

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residence
Case albergo
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali

Ospedali

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private - servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Pelletterie

Pelliccerie

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli Colori e vernici

Articoli sportivi

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento

Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita

Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali

Magazzini grande distribuzione e vendita al minuto (no alimentari)

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie

Pietre e metalli preziosi

Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica

Aree scoperte in uso

Negozi Ceramica Vetri e specialità veneziane

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Centro tatuaggi

Attività scoperte in uso negozi

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Marmista

Riparatori elettrodomestici e simili

Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo senza pernottamento
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione
Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio

Piadinerie

Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro